



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 gennaio 2014
(OR. en)**

**17312/13
ADD 1 REV 1**

**PV/CONS 59
COMPET 898
RECH 591
ESPACE 103**

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: **3276^a** sessione del Consiglio dell'Unione europea
(COMPETITIVITÀ (mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi
a Bruxelles il 2 e 3 dicembre 2013

PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA¹

Pagina

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

PUNTI "A" (doc. 16888/13)

1. Quadro finanziario pluriennale (2014-2020) 4
2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE [prima lettura] (AL+D) 6
3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 [prima lettura] (AL+D) 14
4. Decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 14
5. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia [prima lettura] (AL) 14
6. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa [prima lettura] (AL) 15
7. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, e che abroga le decisioni n.1719/2006/CE, n.1720/2006/CE e n.1298/2008/CE [prima lettura](AL+D) 15

¹ Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

PUNTI "B" (doc. 16886/1/13 REV 1)

4.	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici [prima lettura]	16
5.	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea [prima lettura]	16
7.	Revisione del sistema europeo di marchi d'impresa [prima lettura]	17
8.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 [prima lettura]	17
9.	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione (SST) [prima lettura]	17
10.	Proposte della Commissione intese a istituire partenariati pubblico-pubblico con gli Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE per l'attuazione congiunta dei programmi di ricerca nazionali [prima lettura]	18
14.	Varie	19
b)	Pacchetto "Sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato"	
c)	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno [prima lettura]	

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE - ADOZIONI

PUNTI "A" (doc. 16889/13)

1.	Proposta di regolamento del Consiglio che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e gli importi che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo dei contributi e l'importo di tali contributi da riscuotere per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006	19
6.	Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)	20

*

* *

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

PUNTI "A"

1. Quadro finanziario pluriennale (2014-2020)

a) Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

11791/7/13 REV 7 POLGEN 129 CADREFIN 170

Il Consiglio ha adottato il regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 che figura nel documento 11791/7/13 REV 7

(Base giuridica: articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e articolo 106 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica).

b) Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

11838/13 POLGEN 130 CADREFIN 172

Il Consiglio ha approvato l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria che figura nel documento 11838/13.

Dichiarazione comune sulle risorse proprie

- "1. A norma dell'articolo 311 del TFUE, l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche; tale articolo prevede altresì che il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie. L'articolo 311, terzo comma, del TFUE prevede che il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione sul sistema delle risorse proprie e che in tale contesto il Consiglio può istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente.
2. Su questa base, la Commissione ha presentato nel giugno 2011 una serie di proposte di riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione. Nella riunione del 7 e 8 febbraio, il Consiglio europeo ha convenuto che il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato il Consiglio a proseguire i lavori sulla proposta della Commissione concernente una nuova risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA). Ha altresì invitato gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie ad esaminare la possibilità che essa possa servire di base per una nuova risorsa propria del bilancio UE.

3. Sono necessari ulteriori lavori sulla questione delle risorse proprie. A tal fine, sarà convocato un gruppo ad alto livello composto di membri nominati dalle tre istituzioni. Esso terrà conto di tutti i contributi attuali o futuri eventualmente forniti dalle tre istituzioni europee e dai parlamenti nazionali e dovrebbe far ricorso a competenze adeguate, anche provenienti dalle autorità di bilancio e finanziarie nazionali, nonché da esperti indipendenti.
4. Il gruppo intraprenderà un riesame generale del sistema delle risorse proprie ispirandosi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza, equità e responsabilità democratica. Una prima valutazione sarà disponibile alla fine del 2014. I progressi dei lavori saranno valutati a livello politico nel quadro di riunioni periodiche con cadenza almeno semestrale.
5. I parlamenti nazionali saranno invitati ad una conferenza interistituzionale nel corso del 2016 per valutare i risultati di tali lavori.
6. In base all'esito di detti lavori, la Commissione valuterà l'opportunità di nuove iniziative relative alle risorse proprie. Tale valutazione sarà effettuata parallelamente al riesame di cui all'articolo 2 del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale nell'ottica di eventuali riforme da prendere in considerazione per il periodo coperto dal prossimo quadro finanziario pluriennale."

Dichiarazione comune

sul miglioramento dell'efficacia della spesa pubblica in ambiti oggetto di intervento UE

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di collaborare con l'obiettivo di realizzare risparmi e migliori sinergie a livello nazionale ed europeo al fine di migliorare l'efficacia della spesa pubblica in ambiti oggetto dell'intervento UE. A tal fine, le istituzioni faranno tra l'altro ricorso, nel modo che ritengano più opportuno, alle conoscenze sulle migliori pratiche, alla condivisione delle informazioni, nonché alle valutazioni indipendenti disponibili. I risultati dovrebbero essere disponibili e servire da base per la proposta della Commissione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale."

Dichiarazione comune

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le procedure di bilancio annuali applicate per il QFP 2014-2020 integreranno, secondo opportunità, elementi capaci di rispondere alle problematiche di genere, tenendo conto del modo in cui il quadro finanziario generale dell'Unione contribuisce a una maggiore parità di genere (e assicura l'integrazione di genere)."

Dichiarazione comune

sull'articolo 15 del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

"Le istituzioni concordano sul seguente utilizzo dell'importo di cui all'articolo 15 del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: 2.143 milioni di EUR per l'occupazione giovanile, 200 milioni di EUR per Orizzonte 2020, 150 milioni di EUR per Erasmus e 50 milioni di EUR per COSME."

Dichiarazione della Commissione europea sulle dichiarazioni di gestione nazionali

"Nella risoluzione sul discharge del 17 aprile 2013, il Parlamento europeo ha chiesto di elaborare un modello per le dichiarazioni di gestione nazionali che devono essere emesse dagli Stati membri all'appropriato livello politico. La Commissione è disposta a esaminare tale richiesta e intende invitare il Parlamento europeo e il Consiglio a partecipare a un gruppo di lavoro al fine di emettere raccomandazioni entro la fine di quest'anno."

Dichiarazione della Commissione europea in tema di riesame/revisione

"Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2 del quadro finanziario pluriennale, la Commissione conferma l'intenzione di presentare, tenuto conto dell'esito del riesame, proposte legislative di revisione del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale. In tale contesto presterà particolare attenzione al funzionamento del margine globale per i pagamenti al fine di assicurare che il massimale globale dei pagamenti resti disponibile per tutto il periodo. Esaminerà altresì l'evoluzione del margine globale per gli impegni. La Commissione terrà inoltre conto delle particolari esigenze del programma Orizzonte 2020. La Commissione esaminerà inoltre l'allineamento delle sue proposte per il prossimo QFP ai cicli politici delle istituzioni."

2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE [prima lettura] (AL+D)

PE-CONS 67/13 RECH 368 COMPET 587 ATO 87 IND 218 MI 665 EDUC 307
TELECOM 209 ENER 369 ENV 732 REGIO 162 AGRI 504
TRANS 406 SAN 284 CODEC 1804

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con l'astensione delle delegazioni austriaca e maltese, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 173, paragrafo 3, e articolo 182, paragrafo 1, del TFUE).

Dichiarazione di Malta

"Malta accoglie il programma quadro "Orizzonte 2020" come strumento chiave per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca nonché per l'attuazione dell'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione" della strategia Europa 2020 e il rispetto degli impegni in essa assunti. A tale riguardo Malta ha partecipato pienamente e si è attivamente impegnata nei negoziati intesi a ideare un programma "Orizzonte 2020" inclusivo che ricompensi l'eccellenza e sostenga le potenzialità di quest'ultima."

Ciò nonostante, Malta non può dichiararsi d'accordo sull'ammissibilità per il finanziamento a titolo del programma quadro "Orizzonte 2020" di attività che comportano la distruzione di embrioni umani.

Essa ritiene inoltre che l'approccio del programma quadro "Orizzonte 2020" non tenga sufficientemente conto del potenziale terapeutico delle cellule staminali umane adulte.

Inoltre, Malta ritiene che ci si debba conformare pienamente al principio di sussidiarietà e astenersi dal finanziamento a livello UE delle attività di ricerca che implicano questioni relative ai principi etici fondamentali, diversi da uno Stato membro all'altro."

Dichiarazione dell'Austria

relativa alla ricerca sulle cellule staminali embrionali umane

"Riguardo al finanziamento pubblico della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane, la posizione dell'Austria è chiara e coerente con quella che ha assunto nell'ambito del sesto e del settimo programma quadro di ricerca dell'UE.

Il finanziamento pubblico della ricerca richiede il rispetto di elevati standard etici. L'Austria ritiene che si debba dare priorità assoluta alle cellule staminali adulte rispetto al finanziamento della ricerca che coinvolge le cellule staminali embrionali. Inoltre, in considerazione delle sentenze emesse nel frattempo dalla Corte di giustizia europea sulla questione della brevettabilità dei procedimenti basati su cellule staminali embrionali, occorrerà precisare se il loro finanziamento non debba in linea di principio essere soppresso."

Dichiarazione dell'Austria

sulla ricerca in ambito energetico

"L'Austria ha ripetutamente proposto che il regolamento prevedesse lo svolgimento di ricerche sulla valutazione delle potenzialità di un'economia energetica senza fissione nucleare. La nostra proposta non è stata accolta."

Dichiarazione della Commissione

"Per il programma quadro Orizzonte 2020, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro etico di riferimento del 7° programma quadro per quanto riguarda le decisioni in materia di finanziamento UE delle ricerche sulle cellule staminali embrionali umane.

La Commissione europea propone di mantenere tale quadro etico in quanto, in base all'esperienza accumulata, ha consentito di sviluppare un approccio responsabile in un settore scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell'ambito di un programma di ricerca al quale partecipano ricercatori di molti paesi in cui vigono normative alquanto diverse.

- (1) La decisione concernente il programma quadro Orizzonte 2020 esclude espressamente dal finanziamento comunitario tre settori di ricerca:
 - attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;
 - attività di ricerca intese a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie;
 - attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

- (2) Non sarà finanziata alcuna attività che risulti vietata in tutti gli Stati membri. In uno Stato membro non saranno finanziate attività ivi vietate.
- (3) La decisione concernente Orizzonte 2020 e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento dell'Unione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano in nessun modo un giudizio di valore sul quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri.
- (4) Negli inviti a presentare proposte, la Commissione europea non richiede esplicitamente l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione dell'obiettivo che intendono conseguire. Nella pratica, gran parte dei fondi dell'Unione per la ricerca sulle cellule staminali è destinata all'utilizzo di cellule staminali adulte. Non vi è motivo che la situazione cambi sostanzialmente nell'ambito di Orizzonte 2020.
- (5) Ciascun progetto che preveda l'utilizzazione di cellule staminali embrionali umane deve superare una valutazione scientifica nell'ambito della quale esperti indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule staminali per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti.
- (6) Le proposte che superano la valutazione scientifica sono poi sottoposte a un rigoroso esame etico organizzato dalla Commissione europea. In tale esame etico si tiene conto dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle pertinenti convenzioni internazionali come la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall'UNESCO. L'esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino le norme dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione.
- (7) In determinati casi l'esame etico può essere svolto nel corso del progetto.
- (8) Tutti i progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l'approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell'avvio dei lavori. Tutte le norme e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso genitoriale, di assenza di incentivi finanziari, ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a licenze e a misure di controllo che le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca dovranno adottare.
- (9) Ciascuna proposta che supera la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l'esame etico europeo sarà presentata per approvazione agli Stati membri, che si riuniscono sotto forma di comitato operante a norma della procedura d'esame. I progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane e che non ottengono l'approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.
- (10) La Commissione europea continuerà a operare per rendere pienamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca sulle cellule staminali finanziata dall'Unione, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi.

- (11) La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiranno al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione continuerà a dare il proprio sostegno a favore di un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l'utilizzo da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo ad evitare superflue derivazioni di nuove linee cellulari staminali.
- (12) La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato operante a norma della procedura d'esame proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se ciò avviene per la produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà all'Unione di finanziare fasi successive che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane."

Dichiarazione della Commissione
sull'articolo 5, paragrafo 7, del programma specifico

"La Commissione esprime profondo rammarico per l'inclusione del paragrafo 7 nell'articolo 5, con cui si introduce la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea a progetti o a parti di progetti selezionati a seguito di ogni invito a presentare proposte in base ai programmi di lavoro di cui all'articolo 5 del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020. La Commissione fa presente di non aver proposto tale procedura in nessuno degli atti settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP). Il suo obiettivo era la semplificazione dei programmi del QFP a beneficio dei destinatari di finanziamenti dell'UE. L'approvazione di decisioni di sovvenzione non sottoposte all'esame di un comitato consentirebbe di snellire la procedura riducendo i tempi di erogazione delle sovvenzioni a vantaggio dei beneficiari nonché evitando inutili oneri burocratici e finanziari. Inoltre, la Commissione ricorda che l'adozione di decisioni di sovvenzione rientra tra le sue prerogative istituzionali nel quadro dell'esecuzione del bilancio e che non dovrebbe pertanto essere soggetta alla procedura di comitatologia.

La Commissione ritiene inoltre che l'inclusione del suddetto paragrafo non possa costituire un precedente per altri strumenti di finanziamento."

Dichiarazioni della Commissione:

1) Dichiarazione sulla "Corsia veloce per l'innovazione"

"La Commissione intende conferire la giusta visibilità alla "Corsia veloce per l'innovazione" all'interno della comunità della ricerca e dell'innovazione, attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione prima del bando pilota nel 2015.

La Commissione non intende limitare a priori la durata delle azioni relative alla "Corsia veloce per l'innovazione". Nel valutare l'impatto di una proposta sarà tenuto sufficientemente conto di fattori quali i vincoli temporali e la situazione concorrenziale internazionale onde assicurare flessibilità a seconda delle varie specificità all'interno dei diversi settori della ricerca applicata.

Oltre all'analisi approfondita eseguita nell'ambito della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, il progetto pilota "Corsia veloce per l'innovazione" sarà sottoposto a un monitoraggio continuo di tutti gli aspetti pratici legati alla presentazione, alla valutazione, alla selezione e al finanziamento delle proposte nel quadro dell'invito della "Corsia veloce per l'innovazione", a partire dalla prima data limite nel 2015.

Per garantire l'efficacia del progetto pilota e assicurare l'esecuzione di una corretta valutazione, potrebbe essere necessario sostenere fino a cento progetti."

2) Dichiarazione sull'energia (programma quadro)

"La Commissione riconosce il futuro ruolo essenziale dell'efficienza energetica e del ricorso alle energie rinnovabili a livello per l'utente finale, l'importanza di migliori reti e di migliori possibilità di immagazzinamento così da massimizzare il potenziale delle reti stesse e la necessità di misure di assorbimento da parte del mercato per sviluppare le capacità, migliorare la governance e superare le barriere di mercato in modo che possano essere messe in atto soluzioni in materia di efficienza energetica e di energia rinnovabile.

La Commissione si adopererà per garantire che almeno l'85%, del bilancio di Orizzonte 2020 per la sfida energetica sia destinato al settore dei combustibili non fossili e che al suo interno almeno il 15% del bilancio complessivo per la sfida energetica sia destinato ad attività che favoriscano l'assorbimento da parte del mercato delle esistenti tecnologie in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica previste nel programma Energia intelligente – Europa III. Questo programma sarà attuato mediante una struttura di gestione dedicata e comprenderà anche il supporto per l'attuazione di una politica energetica sostenibile, lo sviluppo delle capacità e la mobilitazione di finanziamenti per investimenti, come è stato fatto finora.

La restante parte sarà dedicata alle tecnologie basate sui combustibili fossili e alle opzioni di sviluppo, considerate essenziali per raggiungere gli obiettivi per il 2050 e sostenere la transizione verso un sistema energetico sostenibile.

I progressi verso questi obiettivi saranno monitorati e la Commissione riferirà periodicamente sui progressi compiuti."

3) Dichiarazione sull'articolo 6, paragrafo 5 (programma quadro)

"Fatta salva la procedura di bilancio annuale, è intenzione della Commissione presentare nel quadro del dialogo strutturato con il Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione della ripartizione del bilancio, di cui all'allegato II di Orizzonte 2020, per priorità e obiettivi specifici all'interno delle stesse, compresa l'eventuale applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5."

4) Dichiarazione sull'articolo 12 (programma quadro)

"Su richiesta, la Commissione europea presenterà alla commissione competente del Parlamento europeo i programmi di lavoro adottati."

5) Dichiarazione sul marchio di eccellenza (programma quadro)

"L'intervento a livello dell'Unione consente la concorrenza in tutta l'UE ai fini della selezione delle migliori proposte, innalzando così i livelli di eccellenza e apportando visibilità alla ricerca e all'innovazione di punta.

La Commissione ritiene che le proposte considerate positive, siano esse del Consiglio europeo della ricerca, azioni Marie Skłodowska-Curie, iniziative di creazione di equipe, strumenti per le PMI della fase 2 o proposte di progetti di collaborazione che non potrebbero essere finanziati per motivi di bilancio, continuino a soddisfare i criteri di eccellenza di Orizzonte 2020.

Su approvazione dei partecipanti, queste informazioni possono essere condivise con le autorità responsabili.

La Commissione accoglie pertanto con favore le iniziative volte a sostenere tali progetti con finanziamenti nazionali, regionali o privati. In questo contesto, anche la politica di coesione ha un ruolo fondamentale da svolgere attraverso lo sviluppo delle capacità."

6) Dichiarazione sulla diffusione dell'eccellenza e l'ampliamento della partecipazione (programma quadro)

"La Commissione si impegna a istituire e mettere in atto misure volte a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione in Europa, introducendole nella nuova rubrica "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione". Il livello di finanziamento previsto per tali misure non sarà inferiore all'importo speso nel Settimo programma quadro per le azioni mirate all'ampliamento della partecipazione.

Le nuove attività della cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico intraprese nel contesto dell'ampliamento della partecipazione dovrebbero essere sostenute dal bilancio attribuito all'obiettivo specifico "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione". È opportuno che le attività nell'ambito della cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico che non rientrano nel summenzionato contesto, e che in termini di bilancio dovrebbero essere di pari ordine di grandezza, siano sostenute mediante il bilancio destinato alla voce "6 L'Europa in un mondo che cambia – società inclusive, innovative e riflessive".

La maggior parte delle attività legate al meccanismo di sostegno delle politiche e alle reti transnazionali di punti di contatto nazionali dovrebbero anch'esse essere finanziate mediante il bilancio destinato alla voce "6. L'Europa in un mondo che cambia – società inclusive, innovative e riflessive."

7) Dichiarazione sugli orientamenti sui criteri per l'attuazione del "bonus" (regole di partecipazione)

"Per quanto concerne la remunerazione aggiuntiva, la Commissione intende formulare senza indugio orientamenti sui criteri per la sua attuazione dopo l'adozione delle regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020."

8) Dichiarazione sull'articolo 42 (regole di partecipazione)

"La Commissione intende stabilire, nella convenzione di sovvenzione tipo, limiti di tempo relativi alla tutela dei risultati, tenendo conto dei limiti di tempo del Settimo programma quadro."

9) Dichiarazione sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca (regole di partecipazione)

"In risposta alle richieste dei soggetti interessati, la Commissione si è impegnata a chiarire la questione dei costi diretti delle grandi infrastrutture di ricerca secondo quanto indicato nella presente dichiarazione.

Gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno applicati ai costi delle grandi infrastrutture di ricerca aventi un valore totale di almeno 20 milioni di EUR per un dato beneficiario, calcolato come la somma dei valori storici dell'attivo delle singole infrastrutture di ricerca quali figuranti nell'ultimo bilancio di chiusura di tale beneficiario prima della data della firma della convenzione di sovvenzione, o determinato sulla base dei costi di locazione e leasing delle infrastrutture di ricerca.

Al di sotto di questa soglia, gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca nell'ambito di Orizzonte 2020 non saranno applicati. Le voci di costo individuali possono essere considerate costi diretti ammissibili conformemente alle disposizioni vigenti della convenzione di sovvenzione.

In generale, sarà possibile dichiarare costi diretti tutti i costi che rispettano i criteri generali di ammissibilità e che sono direttamente collegati all'attuazione dell'azione, e pertanto direttamente attribuibili a essa.

Nel caso di una grande infrastruttura di ricerca, che viene utilizzata per un progetto, questo vale per i costi capitalizzati e per le spese di funzionamento.

Per "costi capitalizzati" si intendono i costi sostenuti al fine di istituire e/o ristrutturare la grande infrastruttura di ricerca, nonché alcuni costi legati alla riparazione o manutenzione specifica della stessa come pure di sue parti o componenti essenziali.

Per "costi operativi" si intendono i costi sostenuti dal beneficiario in modo specifico per la gestione della grande infrastruttura di ricerca.

Per contro, alcuni costi potrebbero non essere dichiarati quali costi diretti bensì essere ritenuti rimborsati secondo un tasso forfetario per costi indiretti, vale a dire costi di locazione, affitto o ammortamento di sedi ed edifici amministrativi.

Se i costi sono dovuti solo in parte alle attività del progetto, può essere dichiarata solo la parte misurata direttamente in relazione al progetto.

A tal fine occorre che il sistema di misurazione del beneficiario quantifichi con esattezza il valore reale dei costi del progetto (ad esempio indicando il consumo e/o l'uso effettivo ai fini del progetto). Ciò si verifica se la misurazione è ricavata dalla fattura del fornitore.

La misurazione dei costi è generalmente associata al tempo impiegato per il progetto, che deve corrispondere alle ore/ai giorni/ai mesi in cui l'infrastruttura di ricerca è stata effettivamente utilizzata per il progetto. Il numero complessivo di ore/giorni/mesi produttivi deve corrispondere al pieno potenziale d'uso (capacità massima) dell'infrastruttura di ricerca. Il calcolo della capacità massima includerà il tempo in cui l'infrastruttura di ricerca è utilizzabile ma non viene impiegata, tuttavia verrà tenuto debitamente conto di vincoli reali quali l'orario di apertura dell'ente e i tempi di riparazione e manutenzione (comprese la taratura e il collaudo).

Se per motivi tecnici un costo può essere misurato direttamente in relazione all'infrastruttura di ricerca ma non in relazione al progetto, un'alternativa accettabile sarà data dalla misurazione di tali costi attraverso unità di utilizzo effettivo pertinenti al progetto, sostenute da specifiche tecniche esaurienti e da dati reali e determinate sulla base del sistema di contabilità analitica dei costi del beneficiario.

I costi e la loro misurazione diretta in relazione al progetto devono essere comprovati da opportuni documenti giustificativi che consentano una pista di controllo adeguata.

Il beneficiario può dimostrare il legame diretto attraverso prove alternative convincenti.

I servizi della Commissione raccomanderanno le migliori pratiche per quanto concerne la misurazione diretta e i documenti giustificativi (ad esempio, per i costi capitalizzati: prospetti contabili accompagnati dalla politica di ammortamento del beneficiario quale parte dei suoi consueti principi contabili, mettendo in evidenza il calcolo del potenziale di utilizzo e della vita economica del bene, ed elementi che provino l'uso effettivo ai fini del progetto; per i costi operativi: fattura specifica esplicitamente contrassegnata relativa alla grande infrastruttura di ricerca, contratto, durata del progetto, ecc.).

Su richiesta di un beneficiario con grandi infrastrutture di ricerca, e tenendo conto delle risorse disponibili e del principio dell'efficacia sotto il profilo dei costi, la Commissione è pronta a svolgere una valutazione ex ante della metodologia dei costi diretti del beneficiario in modo semplice e trasparente al fine di garantire la certezza giuridica. Tali valutazioni ex ante saranno prese in debita considerazione durante gli audit ex post. Inoltre, la Commissione istituirà un gruppo composto da rappresentanti delle organizzazioni di soggetti interessati, al fine di valutare l'utilizzo degli orientamenti. La Commissione conferma che adotterà tempestivamente gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca dopo l'adozione dei regolamenti relativi a Orizzonte 2020."

10) Dichiarazione sullo strumento per le PMI

"Il sostegno delle PMI a Orizzonte 2020 è di estrema importanza e rappresenta un elemento fondamentale per il raggiungimento del suo obiettivo di promuovere l'innovazione, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. La Commissione pertanto garantirà grande visibilità al sostegno delle PMI nel quadro di Orizzonte 2020, in particolare attraverso lo strumento per le PMI nei programmi di lavoro, nelle linee guida e nelle attività di comunicazione. Sarà profuso ogni sforzo affinché per le PMI risulti facile e chiaro individuare e utilizzare le opportunità loro offerte nell'ambito degli obiettivi Sfide per la società e Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali.

Lo strumento per le PMI sarà attuato attraverso un'unica struttura di gestione centralizzata responsabile della valutazione e della gestione dei progetti, compreso l'uso di sistemi informatici e processi operativi comuni.

Lo strumento per le PMI attirerà i più ambiziosi progetti d'innovazione delle PMI. Sarà attuato principalmente con un approccio dal basso verso l'alto attraverso un invito aperto in modo continuativo adeguato alle esigenze delle PMI quali delineate nell'ambito nell'obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI", tenendo conto delle priorità e degli obiettivi della Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali e delle Sfide della società e consentendo l'elaborazione di proposte trasversali che interessano entrambi gli ambiti, sempre mantenendo un approccio dal basso verso l'alto. Questo invito può essere rivisto/rinnovato ogni due anni, per tenere conto dei programmi strategici biennali. Se del caso, gli inviti su temi specifici di interesse strategico possono essere organizzati in aggiunta all'invito di cui sopra. Questi inviti utilizzeranno il concetto e le procedure dello strumento per le PMI così come il suo punto di accesso unico per i richiedenti e i servizi accessori di tutoraggio e coaching."

11) Dichiarazione sugli articoli 3 e 4 (regole di partecipazione)

"La Commissione intende includere nella convenzione di sovvenzione riferimenti alla legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti e di riservatezza, al fine di trovare l'opportuno equilibrio tra i diversi interessi."

12) Dichiarazione sull'articolo 28 (regole di partecipazione) (opzione di un tasso di rimborso al 100% per i soggetti giuridici senza scopo di lucro per quanto concerne le azioni di innovazione):

"La Commissione osserva che anche i soggetti senza scopo di lucro potrebbero svolgere attività economiche legate al mercato il cui sovvenzionamento potrebbe creare distorsioni del mercato interno. Pertanto la Commissione verificherà ex ante se le attività ammissibili sono di natura economica, se la sovvenzione incrociata delle attività economiche è adeguatamente evitata e se il tasso di finanziamento per le attività economiche ammissibili ha effetti negativi sulla concorrenza nel mercato interno che non vengono compensati dai suoi effetti positivi."

3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 [prima lettura] (AL+D)

PE-CONS 66/13 RECH 367 COMPET 586 ATO 86 IND 217 MI 664 EDUC 306
TELECOM 208 ENER 368 ENV 731 REGIO 161 AGRI 503
TRANS 405 SAN 283 CODEC 1803

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con l'astensione della delegazione maltese, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 173, articolo 183 e articolo 188, secondo comma del TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto sono le stesse formulate per il punto 2 (dalla pagina 6).

4. Decisione del Consiglio del che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE

15401/13 RECH 481 COMPET 752 IND 294 MI 930 EDUC 407
TELECOM 273 ENER 483 ENV 984 REGIO 234 AGRI 694
TRANS 549 SAN 413
+ COR 1 (sl)

Il Consiglio ha adottato la decisione summenzionata con l'astensione delle delegazioni austriaca a maltese. (Base giuridica: articolo 182, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

5. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia [prima lettura] (AL)

PE-CONS 68/13 RECH 370 COMPET 589 ATO 88 IND 219 MI 667 EDUC 309
TELECOM 210 ENER 370 ENV 739 REGIO 163 AGRI 509
TRANS 409 SAN 288 CODEC 1810

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 173, paragrafo 3 del TFUE).

6. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa [prima lettura] (AL)

PE-CONS 69/13 RECH 371 COMPET 590 ATO 89 IND 220 MI 668 EDUC 310
TELECOM 211 ENER 371 ENV 740 REGIO 164 AGRI 510
TRANS 410 SAN 289 CODEC 1811

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 173, paragrafo 3 del TFUE).

7. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, e che abroga le decisioni n.1719/2006/CE, n.1720/2006/CE e n.1298/2008/CE [prima lettura](AL+D)

PE-CONS 63/13 EDUC 292 JEUN 67 SPORT 66 SOC 577 RELEX 619
RECH 333 CADREFIN 181 CODEC 1688
+ COR 1 (sv)

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 165, paragrafo 4, e articolo 166, paragrafo 4, del TFUE).

Dichiarazione comune di Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia sullo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti

"Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia accolgono positivamente la proposta di compromesso della presidenza irlandese sul programma dell'Unione dedicato all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport per il periodo 2014-2020, che promuoverà la cittadinanza europea e rafforzerà l'Europa della conoscenza.

Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia desiderano sottolineare che la proposta di compromesso precisa chiaramente che lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti di master avrà carattere strettamente sperimentale.

Tuttavia, Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia ribadiscono che lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti di master¹ non è una risposta consona alla democratizzazione e allo sviluppo di scambi internazionali, mentre la mobilità costituisce l'essenza del progetto Erasmus, uno dei programmi europei più emblematici.

¹ - Considerando 11; articolo 7, paragrafo 1, lettera a); articolo 18, paragrafo 2, lettera c); articolo 20; articolo 21, paragrafi 2 e 3; articolo 28, paragrafo 3, lettera a) e allegato 2 - del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (2014-2020).

In un contesto di crescente indebitamento degli studenti e di elevatissima disoccupazione giovanile in Europa, nutriamo grande preoccupazione per la scelta di ridurre de facto il numero delle sovvenzioni per la mobilità studentesca (studi, internati) accessibili a tutte le categorie di studenti, a vantaggio dei prestiti destinati esclusivamente agli studenti di master. Inoltre, ci attendiamo che lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti non provochi squilibri nella mobilità e "fuga di cervelli".

Siccome manca uno studio d'impatto - soprattutto sociale - aggiornato, Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia hanno sempre auspicato che l'attuazione dello strumento per i prestiti destinati agli studenti resti a livello sperimentale e, secondo il principio di equità, che siano incluse condizioni per l'erogazione dei prestiti che siano più favorevoli di quelle del mercato e non provochino l'indebitamento eccessivo dello studente, senza sostituire le sovvenzioni che devono restare il vettore ideale della mobilità per la formazione.

Sarebbe stato auspicabile, pertanto, limitare al 2 % la quota di bilancio destinata al nuovo strumento proposto dalla Commissione, come avrebbero voluto Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia.

Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia e Slovenia esortano la Commissione a garantire la protezione degli studenti dai potenziali effetti negativi dello strumento e ribadiscono inoltre il proprio impegno ad avvalersi di tutti i mezzi possibili ai fini della revisione e del riesame degli impatti della sua attuazione, specie in considerazione del carattere sperimentale che fa parte integrante dell'accordo."

PUNTI "B"

4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici [prima lettura]

Fascicolo interistituzionale: 2013/0213 (COD)

– Orientamento generale

12104/13 MAP 62 COMPET 552 MI 621 EF 145 ECOFIN 687

TELECOM 192 CODEC 1703

16162/13 MAP 86 COMPET 822 MI 1024 EF 226 ECOFIN 1014

TELECOM 307 CODEC 2563

Il Consiglio ha adottato l'orientamento generale che figura nel doc. 16162/13.

5. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea [prima lettura]

Fascicolo interistituzionale: 2013/0185 (COD)

– Orientamento generale

11381/13 RC 29 JUSTCIV 177 CODEC 1566

+ COR 1

+ REV 1 (nl, pt, sk)

15983/13 RC 43 JUSTCIV 261 CODEC 2515

Il Consiglio ha adottato l'orientamento generale che figura nel doc. 15983/13, con una modifica dell'articolo 9, paragrafo 2, al fine di inserire i termini: "... a prova, **conformemente al diritto nazionale** tra l'altro, ...".

7. Revisione del sistema europeo di marchi d'impresa [prima lettura]

a) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione)

Fascicolo interistituzionale: 2013/0089 (COD)

8066/13 PI 52 CODEC 711

+ REV 1 (de)

b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario

Fascicolo interistituzionale: 2013/0088 (COD)

8065/13 PI 51 CODEC 710

+ REV 1 (es)

- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
16218/13 PI 165 CODEC 2573

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori che figura nel doc. 16218/13.

8. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 [prima lettura]

Fascicolo interistituzionale: 2013/0164 (COD)

- Orientamento generale

10275/1/13 ESPACE 37 CODEC 1272 COMPET 375 RECH 213 IND 168

TRANS 288 MI 477 ENER 239 ENV 484 COSDP 498 CSC 53

TELECOM 146 REV 1

16534/13 ESPACE 93 CODEC 2645 COMPET 845 RECH 552 IND 341

TRANS 606 MI 1054 ENER 538 ENV 1090 COSDP 1096

CSC 156 TELECOM 319

+ COR 1

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale che figura nel doc. 17235/13 e ha incaricato la presidenza di avviare negoziati con il Parlamento europeo sulla base di tale orientamento generale.

9. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione (SST) [prima lettura]

Fascicolo interistituzionale: 2013/0064 (COD)

- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

6952/13 ESPACE 18 COMPET 120 IND 54 RECH 52 TRANS 83

COSDP 187 CSC 19 CIVCOM 88 CODEC 547

+ COR 1

16537/13 ESPACE 94 COMPET 847 IND 342 RECH 555 TRANS 607

COSDP 1097 CSC 157 CIVCOM 487 CODEC 2647

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori che figura nel doc. 16537/13.

10. Proposte della Commissione intese a istituire partenariati pubblico-pubblico con gli Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE per l'attuazione congiunta dei programmi di ricerca nazionali [prima lettura]

- a) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione europea al Programma metrologico europeo di ricerca e innovazione avviato congiuntamente da più Stati membri**
Fascicolo interistituzionale: 2013/0242 (COD)
12372/13 RECH 358 COMPET 576
16548/13 RECH 560 COMPET 852 CODEC 2653
- b) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca**
Fascicolo interistituzionale: 2013/0232 (COD)
12336/13 RECH 350 COMPET 568 MI 643 IND 210
16533/13 RECH 551 COMPET 844 MI 1053 IND 340 CODEC 2644
- c) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici avviato congiuntamente da più Stati membri**
Fascicolo interistituzionale: 2013/0243 (COD)
12369/13 RECH 356 SAN 271 SOC 596
16535/13 RECH 553 SAN 458 SOC 961 CODEC 2646
- d) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri**
Fascicolo interistituzionale: 2013/0233 (COD)
12367/13 RECH 355 COMPET 574 TELECOM 204 SOC 595 MI 648
16549/13 RECH 516 COMPET 853 TELECOM 320 SOC 962 MI 1056
CODEC 2652

– Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale su tutte e quattro le proposte che figura nei docc. 16548/13, 16533/13, 16535/13, 16549/13 e ha incaricato la presidenza di avviare negoziati con il Parlamento europeo sulla base di tali orientamenti generali.

14. Varie

b) Pacchetto "Sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato"

- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE**
Fascicolo interistituzionale: 2013/0049 (COD)
- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza del mercato dei prodotti e recante modifica delle direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e delle direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, del regolamento (UE) n. 305/2011, del regolamento (CE) n. 764/2008 e del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio**
Fascicolo interistituzionale: 2013/0048 (COD)
- Informazioni della presidenza
16872/13 ENT 322 MI 1077 CONSOM 204 CODEC 2718 COMPET 874
UD 312 CHIMIE 128 COMER 272

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

c) **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno [prima lettura]**

- Informazioni della presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE - ADOZIONI

(a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio)

PUNTI "A"

1. **Regolamento del Consiglio che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l'importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006**
16233/13 AGRI 747 AGRIORG 163 AGRIFIN 185

Il Consiglio ha adottato il regolamento summenzionato. (Base giuridica: articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

6. Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

15660/13 RECH 496 COMPET 765 FISC 213

Il Consiglio ha adottato il regolamento summenzionato. (Base giuridica: articoli 187 e 188, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
